SCUOLA, diritti d'autore e SIAE: Usi liberi didattici ed enciclopedici

Aggiornamento

Inviato da : DIDATTIKA

Pubblicato il : 6/11/2007 23:10:00

Dopo qualche mese dalla nostra petizione (si puo' ancora partecipare), finalmente qualche passo in avanti, frutto soprattutto della sensibilizzazione di quelle comunitÃ che online operano diffondendo cultura e conoscenza in modo no profit. Anche la scuola quindi avrebbe maggiori garanzie nella responsabilitÃ di produzione del proprio sito, dell'utilizzo di progetti di formazione a distanza e dei materiali utilizzati a scopo didattico. Solo ad aprile, nel confronto serrato con i sindacati autori al DOCET di Roma, DOCET 2007: Anitel e lo scenario formativo, sembrava un traguardo ancora lontano. E' un primo risultato significativo che tende a riconoscere l'esistenza di nuove condivisioni della conoscenza e il valore del cooperative learning.

Alcuni documenti pubblicati
"NO COPYRIGHT SU FORMAZIONE, INSEGNAMENTO E CULTURA SENZA FINI DI LUCRO"
Diritto d'autore nella didattica: qualcosa si muove?

da www.camera.it
DISEGNO DI LEGGE
VII Commissione - GiovedÃ¬ 25 ottobre 2007

Pag. 85

ALLEGATO 1
Disposizioni concernenti la SocietÃ italiana degli autori ed editori. C. 2221 Lusetti.
NUOVO TESTO ADOTTATO COME TESTO BASE

Art. 1.
1. La SocietÃ italiana degli autori ed editori (SIAE) Ã¨ ente pubblico economico a base associativa e svolge le funzioni indicate nella legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni. La SIAE esercita le altre funzioni ad essa attribuite dalla legge e puÃ² effettuare, altresÃ¬, la gestione di servizi di accertamento e riscossione di imposte, contributi e diritti, anche in regime di convenzione con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali e altri enti pubblici o privati. La SIAE, di concerto con il Ministero per i beni e le attivitÃ culturali, promuove studi ed iniziative volti ad incentivare la creativitÃ di giovani autori italiani e ad agevolare la fruizione pubblica a fini didattici ed educativi delle opere dell'ingegno diffuse attraverso reti telematiche.
2. L'attivitÃ della SIAE Ã¨ disciplinata dalle norme di diritto privato. Tutte le controversie concernenti le attivitÃ dell'ente, ivi incluse le modalitÃ di gestione dei diritti, nonchÃ© l'organizzazione e le procedure di elezione e di funzionamento degli organi sociali, sono devolute alla giurisdizione

ordinaria, fatte salve le competenze degli organi della giurisdizione tributaria.
3. Il Ministro per i beni e le attivitÃ culturali esercita, congiuntamente con il Presidente del Consiglio dei ministri, la vigilanza sulla SIAE. L'attivitÃ di vigilanza Ã¨ svolta sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per le materie di sua specifica competenza.
4. Lo statuto della SIAE Ã¨ adottato dall'assemblea su proposta del consiglio di amministrazione ed Ã¨ approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attivitÃ culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il presidente Ã¨ nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per i beni e le attivitÃ culturali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa designazione da parte dell'assemblea della SIAE.
5. L'articolo 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 419, e successive modificazioni, Ã¨ abrogato.

6. Dalle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Art. 2.
(Usi liberi didattici ed enciclopedici).
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 70 della legge n. 633 del 22 aprile 1941 Ã¨ inserito il seguente: Â«1-bis. Ãˆ consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet a titolo gratuito di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradati, per uso didattico o enciclopedico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le attivitÃ culturali, sentito il Ministro della pubblica istruzione e dell'universitÃ e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all'uso didattico o enciclopedico di cui al precedente periodoÂ».

Pag. 86

ALLEGATO 2

Disposizioni concernenti la SocietÃ italiana degli autori ed editori. C. 2221 Lusetti.

ORDINI DEL GIORNO
La VII Commissione,
premesso che:
la proposta di legge in esame reca norme sulla SocietÃ italiana autori ed editori;
l'attuale formulazione della legge sul diritto d'autore, e segnatamente la sezione II del Capo V, presenta incongruenze tali da rendere, nei fatti, impraticabile il diritto alla copia privata delle opere, in particolare per quelle protette da tecnologie digitali di restrizione;
l'articolo 71-septies istituisce inoltre il cosiddetto Â«equo compensoÂ» che si traduce in un sovraprezzo sui supporti e gli apparecchi destinati alla registrazione, i quali possono essere usati anche per la registrazione di contenuti non oggetto di tutela, quali fotografie e videoregistrazioni personali;
sarebbe opportuno prevedere che l'equo compenso sia pagato nel momento dell'acquisto dell'opera originale;
tale norma ha, peraltro, portato alla chiusura di aziende italiane produttrici di supporti, come evidenziato nelle audizioni svolte dalla Commissione,
impegna il Governo

ad adottare idonee iniziative legislative per la riforma della disciplina sul diritto d'autore prevedendo l'effettivo diritto alla copia privata nonchÃ© la sostituzione dell'equo compenso sui supporti e gli

apparecchi di registrazione con altre misure, quali lo storno, a favore della SIAE, di quota parte dell'IVA derivata dalla vendita delle opere sui supporti originali.
0/nuovo testo 2221/VII/1.Folena, Ghizzoni, Sasso.

La VII Commissione,
premesso che:
la proposta di legge in esame reca norme sulla SocietÃ italiana autori ed editori;
il fondamento della legge sul diritto d'autore, istitutiva della SIAE, Ã¨ inteso alla tutela della creativitÃ e degli autori;
l'attuale statuto della SIAE non prevede tuttavia norme tali da assicurare a questi ultimi una rappresentanza maggioritaria negli organismi direttivi, giustificata peraltro anche da ragioni numeriche,

impegna il Governo
a promuovere una revisione dello statuto della SIAE che preveda una rappresentanza degli autori pari ai due terzi, in tutti gli organismi dirigenti.
0/nuovo testo 2221/VII/2.Ghizzoni, Sasso.